



## "DL Anticipi" D.L. 145/2023 / A.C. 1601

Dossier n° 57 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge  
12 dicembre 2023

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1601
D.L.	145/2023
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili
Iter al Senato:	Sì
Date:	
pubblicazione in G.U.:	18 ottobre 2023
presentazione:	18 ottobre 2023
assegnazione:	18 ottobre 2023
scadenza:	17 dicembre 2023
Commissione competente :	V Bilancio

### Contenuto

L'**articolo 1** reca una norma transitoria in materia di indicizzazione – cosiddetta **perequazione automatica** – dei **trattamenti pensionistici** (ivi compresi quelli di natura assistenziale). Esso prevede: **l'anticipo dal 1° gennaio 2024 al 1° dicembre 2023 della decorrenza del conguaglio concernente il calcolo della perequazione relativa al 2022** – conguaglio consistente in un incremento di otto decimi di punto percentuale (aggiuntivi rispetto alla perequazione già riconosciuta a decorrere dal 1° gennaio 2023), con il ricalcolo, in via retroattiva, dei ratei di pensione decorrenti dalla medesima data del 1° gennaio 2023 –. L'articolo, inoltre, quantifica l'onere finanziario netto per il 2023 derivante dalla suddetta norma transitoria e rinvia per la copertura dello stesso alle disposizioni di cui al successivo **articolo 23**.

L'**articolo 1-bis, introdotto durante l'esame al Senato**, reca disposizioni dirette ad **armonizzare i trattamenti economici accessori del personale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, dell'ANPAL e dell'Agenzia italiana per la gioventù**. Nel dettaglio, l'**articolo, al comma 1**, persegue dichiaratamente il **fine di armonizzare i trattamenti economici accessori** di cui all'art. 1, commi 334, 335, 336 e 337 della L 197/2022, **per il personale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, dell'ANPAL e dell'Agenzia italiana per la gioventù**.

L'**articolo 2** differisce al **31 dicembre 2024 il termine per la trasmissione della richiesta di recupero**, da parte dell'INPS, delle **prestazioni pensionistiche indebite**, con riferimento agli indebiti che emergano dalle **verifiche dei redditi concernenti il periodo d'imposta 2021**, nonché agli indebiti che emergano dalle **verifiche dei redditi relative al periodo d'imposta 2020, limitatamente – per quest'ultimo periodo** – alle verifiche in base ai dati trasmessi dal titolare del trattamento pensionistico e non già disponibili per una qualsiasi amministrazione pubblica.

L'**articolo 2-bis, introdotto al Senato**, attribuisce agli organismi di autoregolamentazione la facoltà di istituire una **banca dati informatica centralizzata** dei documenti, dati e informazioni che i professionisti acquisiscono nello svolgimento della propria attività professionale e che sono tenuti a conservare al fine **prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo**.

L'**articolo 3, commi da 1 a 3**, dispone, in via eccezionale, per il **personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali**, un **incremento**, a valere sul 2024, dell'**indennità di vacanza contrattuale** riferita al mese di **dicembre 2023**.

Tale incremento – che può essere erogato anche da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, ma con oneri a carico dei propri bilanci – **non rileva ai fini dell'attribuzione dell'esonero parziale** dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti previsto dalla normativa vigente.

I **commi 3-bis e 3-ter** – inseriti al **Senato** – modificano la disciplina **sul criterio di quantificazione** – al fine dell'inclusione nel computo del reddito imponibile (sotto il profilo fiscale e contributivo) del lavoratore dipendente, o nel computo dei redditi imponibili equiparati o assimilati a quelli da lavoro dipendente – del beneficio relativo alla concessione di prestiti. La novella si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

L'**articolo 3-bis, introdotto al Senato**, assimila ai redditi di lavoro dipendente le indennità percepite per le cariche elettive e le funzioni del **Consiglio superiore della magistratura**, nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle relative cariche e funzioni, **a decorrere dal 2024**.

L'**articolo 3-ter** – inserito dal **Senato** – **amplia** una fattispecie transitoria, la quale consente, **fino al 31 dicembre 2026, in deroga alla normativa vigente, il conferimento di alcuni incarichi a titolo oneroso a soggetti già collocati** (dopo lo svolgimento di attività lavorative pubbliche o private) **in quiescenza**. Nella formulazione finora vigente, la deroga transitoria concerne gli incarichi che riguardino posizioni di vertice presso enti e istituti di carattere nazionale - rientranti in ambiti di competenza dell'amministrazione statale -, limitatamente ai casi di conferimento, da parte di organi costituzionali, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari o previa informativa a queste ultime. La novella di cui al presente **articolo 3-ter** estende la fattispecie ai casi di conferimento dei medesimi incarichi di vertice da parte di organi a rilevanza costituzionale, ferme restando le altre condizioni suddette. La medesima novella esplicita che, per tutti i casi di deroga in oggetto, resta ferma l'applicazione (ove ne sussistano i presupposti) delle norme limitative del cumulo degli emolumenti derivanti da incarichi pubblici con i trattamenti pensionistici.

L'**articolo 3-quater, introdotto al Senato**, consente alla CONSOB, nell'ambito delle procedure concorsuali per il reclutamento di personale non dirigenziale, di **riservare il 50 per cento dei posti banditi** al personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a **tempo determinato** che abbia maturato un periodo di servizio **non inferiore a tre anni**.

L'**articolo 4, come modificato al Senato**, rinvia, per il solo periodo d'imposta 2023, il **versamento della seconda rata di acconto** delle imposte sui redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, da parte delle persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro. Il versamento potrà essere effettuato **entro il 16 gennaio del 2024**, senza interessi, **ovvero potrà essere dilazionato**, a fronte del pagamento di interessi, fino a 5 rate mensili, da gennaio a maggio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese.

L'**articolo 4-bis, introdotto al Senato**, **rimette in termini** i contribuenti che hanno aderito alla **definizione agevolata** dei carichi affidati all'Agente della riscossione (cosiddetta Rottamazione-*quater*) con riferimento ai **versamenti** in scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023, che si considerano **tempestivi ove effettuati entro il 18 dicembre 2023**.

L'**articolo 4-ter, introdotto al Senato**, dispone l'applicazione dell'**aliquota agevolata IVA al 10 per cento** agli integratori alimentari.

L'**articolo 4-quater, inserito al Senato**, estende l'esenzione IVA per le prestazioni sanitarie anche alle **prestazioni sanitarie di chirurgia estetica** rese alla persona volte a **diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica**.

L'**articolo 4-quinquies, introdotto al Senato**, abroga l'**obbligo** previsto, a decorrere dal **periodo d'imposta 2023**, per i **sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale di trasmettere telematicamente** all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille Irpef, nonché la previsione di **conservare** le schede medesime. La disposizione introduce, altresì, una **semplificazione** per i contribuenti che intendono fruire del **servizio di consultazione delle fatture elettroniche** emesse nei loro confronti.

La norma, infine, introduce una **semplificazione** nelle modalità di espressione del **parere conforme da parte dell'Agenzia delle entrate** nei casi di **proposta di transazione su crediti tributari e contributivi**.

L'**articolo 5** **proroga i termini** previsti per **regolarizzare**, senza addebito di sanzioni ed interessi, **gli indebiti utilizzi** in compensazione del credito d'imposta previsto per **investimenti in attività di ricerca e sviluppo**.

La norma proroga, altresì, di un anno **il termine di decadenza per l'emissione degli atti di recupero**, ovvero di ogni altro provvedimento impositivo, relativo all'indebito utilizzo in compensazione del medesimo credito.

La disposizione, infine, con una modifica introdotta al Senato, disciplina le modalità e il termine per esercitare la possibilità di **revoca della procedura di riversamento** dell'importo del credito utilizzato.

**L'articolo 6 esclude parzialmente dalla base imponibile del contributo di solidarietà** – previsto dalla legge di bilancio per il 2023 a carico di talune imprese del **settore energetico** – la **distribuzione**, o comunque **l'utilizzo**, nel periodo di imposta 2022, **di riserve accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali**. Contestualmente, **istituisce**, per il 2024, un **contributo di solidarietà** a carico delle imprese che si avvalgono della suddetta esclusione **di ammontare pari al beneficio conseguente**.

**L'articolo 6-bis, introdotto al Senato**, assoggetta, a decorrere dal **1° maggio 2024**, i **prodotti privi di nicotina**, anche non direttamente vaporizzabili, destinati ad essere utilizzati come **componenti della miscela liquida** idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione, ad un'**imposta di consumo nella misura pari a quella prevista per i prodotti liquidi da inalazione non contenenti nicotina**. L'articolo rinvia quindi a una determinazione del **Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli** per la definizione di un **congruo termine per lo smaltimento** delle scorte dei prodotti **non conformi** alle disposizioni del presente articolo. Le **maggiori entrate** derivanti da tale imposta sono destinate all'integrazione del **FISPE**.

**L'articolo 7, comma 1**, interviene sul **meccanismo di rideterminazione delle aliquote d'accisa sui carburanti mediante decreto ministeriale in corrispondenza di un maggior gettito IVA**, meccanismo disciplinato dalla legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008). La norma in esame modifica i presupposti di emanazione del decreto ministeriale di riduzione delle accise, allo scopo di condizionarlo all'**aumento del greggio, sulla media del mese precedente** (in luogo del "precedente bimestre", come previsto dal testo finora vigente) rispetto al valore di riferimento indicato nel DEF o nella NADEF e tenuto conto dell'eventuale **diminuzione del prezzo, nella media del bimestre precedente** (in luogo del "quadrimestre", come previsto dal testo finora vigente), sempre rispetto a quanto indicato nei predetti documenti di finanza pubblica.

Il comma **1-bis, introdotto al Senato**, reca disposizioni inerenti all'accesso a talune **agevolazioni fiscali per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli**, con riferimento a **terreni condotti in affitto o in comodato**, contraddistinti da particella fondiaria di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati e situati in comuni montani in zone svantaggiate, nonché comuni prealpini, pedemontani o della pianura non irrigua.

**L'articolo 8** interviene nell'ambito del quadro normativo che ha previsto **lo svolgimento del servizio di riempimento di ultima istanza degli stoccaggi** stabilito [dall'5-bis del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50](#), ai sensi del quale il **Gestore dei servizi energetici S.p.a. (di seguito GSE)** ha provveduto all'**acquisto e allo stoccaggio di volumi di gas naturale**.

**L'articolo 8-bis, inserito al Senato**, prevede che anche **in sede di verifiche fiscali siano sempre applicabili le norme in tema di assistenza e rappresentanza del contribuente** presso gli uffici finanziari.

**L'articolo 8-ter, introdotto al Senato**, modifica la disciplina riguardante la soppressione dei fogli annunci legali e regolamento sugli strumenti di pubblicità, sostituendo i riferimenti agli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali con i riferimenti alle **Sezioni A e B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili**.

**L'articolo 8-quater, introdotto al Senato**, modifica [l'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006](#) che disciplina [la violazione degli obblighi di comunicazione e di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per quanto attiene al trasporto dei rifiuti](#).

**L'articolo 8-quinquies, introdotto al Senato**, modifica la disciplina dei piani individuali di risparmio (PIR) elevando il **numero di piani** di cui ciascuna persona fisica può essere titolare.

**L'articolo 9, commi 1 e 2**, danno attuazione all'**accordo tra il Governo e la Regione siciliana** in materia finanziaria sottoscritto in data **16 ottobre 2023**.

Il comma 1 attribuisce alla regione **300 milioni di euro per il 2023** a titolo di contributo statale all'aumento della quota di **partecipazione alla spesa sanitaria** di spettanza regionale.

Il comma 2 **modifica** la disciplina dettata dalla **legge di bilancio 2023** che consente alla Regione siciliana la **dilazione del ripiano del disavanzo accertato nel 2018**, allo scopo di **ridurne i tempi da 10 ad 8 anni**,

inserire nella norma il **richiamo** ai principi dettati dagli **articoli 81 e 97 della Costituzione** e **aggiornare gli impegni posti a carico della regione**, anch'essi stabiliti nell'ultimo accordo sottoscritto con il Governo.

I **commi da 3 a 6** recepiscono l'**accordo** tra lo **Stato**, la **Regione Trentino-Alto Adige** e le **Province autonome di Trento e di Bolzano**, sottoscritto in data **25 settembre 2023**, in materia di determinazione di **entrate erariali** spettanti alle due province e **concorso alla finanza pubblica** (commi 3 e 4), nonché in materia di **regolazioni finanziarie** (commi 5 e 6).

I **commi 3 e 4** intervengono nell'ordinamento finanziario delle Province autonome disciplinato dallo statuto: a decorrere **dal 2023**, da una parte le **Province rinunciano al gettito** relativo alle **accise sui prodotti petroliferi** utilizzati come combustibili per riscaldamento (lettere a) e b) che modificano l'art. 75 dello statuto) e dall'altra parte viene **ridotto di 25 milioni di euro il concorso annuo alla finanza pubblica** dovuto dal sistema territoriale regionale integrato (lettere c) e d) che modificano l'art. 79 dello statuto)

Il **comma 5** attribuisce a ciascuna **Provincia autonoma l'importo di 40 milioni** di euro per l'anno **2023** come **ristoro parziale delle minori entrate** attribuite per gli **anni dal 2010 al 2022** a titolo di compartecipazione al gettito delle accise sui prodotti petroliferi utilizzati come combustibili per riscaldamento.

Il **comma 6** attribuisce alla **Provincia autonoma di Bolzano nel 2024** un importo di euro **24.061.000** a titolo di **compensazione del minor rimborso degli oneri** derivanti dalla **Convenzione con la RAI** del 31 dicembre 2012.

Il **comma 7** quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione dell'accordo e rinvia per la copertura all'articolo 23 del decreto legge in esame.

Il **comma 8** consente alle regioni sottoposte a piani di rientro dal disavanzo sanitario, in presenza di alcune condizioni finanziarie, di destinare il gettito derivante dalla massimizzazione delle maggiorazioni delle aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF, ove scattate automaticamente, alla **copertura del disavanzo di amministrazione diverso da quello sanitario**.

Il **comma 9, modificato al Senato**, prevede che le Regioni determinino il finanziamento dei propri enti sanitari, in modo da **assegnare le relative quote con uno o più atti deliberativi**, ivi comprese eventuali rimodulazioni del finanziamento fra gli enti stessi. Si introduce inoltre il principio che l'autonomia imprenditoriale degli enti sanitari che giuridicamente rivestono le forme di organismi pubblici economici (ASL, Aziende ospedaliere, IRCCS pubblici e A.O.U.) sia attuata entro i limiti della normativa vigente per il **coordinamento della finanza pubblica** e per la **garanzia dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA)**.

Il **comma 10** reca un **contributo in favore della regione Molise** di **40 milioni** di euro per l'anno **2023**. Tali somme sono espressamente vincolate alla **riduzione del disavanzo di amministrazione** della regione.

Il **comma 11** incrementa di **50 milioni** di euro le risorse del **Fondo indennizzi per soggetti danneggiati dalle vaccinazioni obbligatorie** e il **comma 12** prevede la corrispondente clausola di copertura finanziaria.

Il **comma 12-bis, introdotto al Senato**, modifica la disciplina relativa ai contratti di mutuo stipulati dagli enti locali con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, e dall'Istituto per il credito sportivo, al fine di adeguare la norma alle nuove fasi progettuali previste dal nuovo Codice dei contratti pubblici.

L'**articolo 9-bis, introdotto al Senato**, è volto ad **ampliare la platea degli enti locali in stato di dissesto finanziario** che possono **beneficiare** dell'attribuzione di un'**anticipazione di liquidità** da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi, prevista dal decreto-legge n. 104 del 2023, **ricomprendendovi**, in particolare, **anche gli enti** ai quali siano **già state accordate anticipazioni** allo stesso titolo, attualmente esclusi dal beneficio.

La modifica precisa che l'**anticipazione agli enti viene attribuita** fino a **concorrenza** dell'ammontare della **massa passiva censita** con il dissesto e **tenendo conto** di eventuali **precedenti anticipazioni** già accordate allo stesso titolo.

L'**articolo 10 rifinanzia**, con **500 milioni € per il 2023**, il **Fondo per il sostegno al TPL**, istituito per **compensare** gli operatori di servizi di trasporto pubblico locale dalle **riduzioni dei ricavi** nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022, **conseguenti all'epidemia di Covid-19** (comma 1).

Rifinanzia inoltre, con **35 milioni di euro per l'anno 2023**, il **fondo c.d "bonus trasporti" per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale** (comma 2).

L'**articolo 10-ter, introdotto al Senato**, dispone che nelle more della piena operatività dell'Autorità per la Laguna di Venezia e della definizione della procedura di liquidazione del concessionario Consorzio Venezia Nuova, le attività relative al primo ciclo di manutenzione straordinaria del MOSE sono affidate, fino al 31 marzo 2025, dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia mediante procedure di evidenza pubblica. È fatta salva la facoltà per l'Autorità di risolvere anticipatamente il contratto affidato dal Provveditorato ove ricorrano ragioni di pubblico interesse.

**L'articolo 10-quater incrementa per il 2023 il fondo per le patenti dei giovani autisti nell'autotrasporto.**

**L'articolo 11, commi da 1 a 3, istituisce un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, finalizzato alla corresponsione di tutti gli importi dovuti a titolo di co-finanziamento nell'ambito delle procedure amministrative ai sensi dell'art. 1, comma 4-ter, e dell'art. 1-bis, della legge n. 338 del 2000, in materia di alloggi e residenze per studenti universitari. Tale nuovo fondo, i cui importi variano dai 96.570.000 euro previsti per il 2023 ai 129.000 euro previsti per il 2053 (anno finale di vigenza del Fondo), è finalizzato a sostenere gli studenti della formazione superiore, nonché a incrementare la disponibilità di alloggi e posti letto per gli studenti fuori sede, in considerazione della rimodulazione del target M4C1-28 relativo alla riforma 1.7 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, concernente appunto gli alloggi per studenti e la riforma della legislazione sugli alloggi per studenti.**

**Nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto il comma 3-bis che consente il trasferimento di immobili a qualsiasi titolo, anche in corso di costruzione, oggetto di cofinanziamento (con le procedure di cui al citato art. 1-bis, della legge n. 338 del 2000) ai Fondi di investimento alternativo (FIA) italiani immobiliari.**

**L'articolo 11, commi da 1 a 3, istituisce un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, finalizzato alla corresponsione di tutti gli importi dovuti a titolo di co-finanziamento nell'ambito delle procedure amministrative ai sensi dell'art. 1, comma 4-ter, e dell'art. 1-bis, della legge n. 338 del 2000, in materia di alloggi e residenze per studenti universitari. Tale nuovo fondo, i cui importi variano dai 96.570.000 euro previsti per il 2023 ai 129.000 euro previsti per il 2053 (anno finale di vigenza del Fondo), è finalizzato a sostenere gli studenti della formazione superiore, nonché a incrementare la disponibilità di alloggi e posti letto per gli studenti fuori sede, in considerazione della rimodulazione del target M4C1-28 relativo alla riforma 1.7 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, concernente appunto gli alloggi per studenti e la riforma della legislazione sugli alloggi per studenti.**

**Nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto il comma 3-bis che consente il trasferimento di immobili a qualsiasi titolo, anche in corso di costruzione, oggetto di cofinanziamento (con le procedure di cui al citato art. 1-bis, della legge n. 338 del 2000) ai Fondi di investimento alternativo (FIA) italiani immobiliari.**

**Il comma 3-ter, introdotto al Senato, incrementa di un importo pari a 16 milioni di euro per l'anno 2023 il contributo previsto [dall'articolo 2, della legge n. 494 del 1965](#).**

**L'articolo 12 prevede un'anticipazione di cassa per coprire i fabbisogni relativi all'anno 2023 per gli investimenti di RFI, sia relativamente a nuove opere che agli interventi di manutenzione straordinaria. Le risorse finanziarie stanziare sono pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2023.**

**L'articolo 13, al comma 1, rfinanzia di 50 milioni di euro per il 2023 la misura a sostegno degli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, cd. Nuova Sabatini.**

**Il comma 1-bis, chiarisce che il richiamo dell'art. 4-bis del decreto legge n. 91 del 2018 vale come legificazione del regolamento sui criteri di riparto dei fondi all'emittenza televisiva locale, adottato con d.P.R. n. 146 del 2017, sin dall'entrata in vigore del medesimo d.P.R.**

**L'articolo 13-bis, introdotto al Senato, eleva da 1.200.000 euro a 2.000.000 euro nei tre anni d'imposta l'importo massimo del credito di imposta riconosciuto alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali e alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo.**

**L'articolo 13-ter – inserito nel corso dell'esame presso il Senato – prevede che il Ministero del turismo assegni, tramite apposita procedura automatizzata, un codice identificativo nazionale (CIN) alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche nonché alle locazioni brevi, e alle strutture turistico ricettive alberghiere ed extra alberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano. Il comma 2 impone alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano abbiano attivato delle procedure di attribuzione di specifici codici identificativi alle medesime unità immobiliari e strutture ricettive soggette al CIN, l'automatica ricodificazione come CIN dei codici identificativi assegnati. Il comma 3 specifica che il CIN è assegnato dal Ministero del turismo, previa presentazione in via telematica di un'istanza da parte del locatore ovvero del soggetto titolare della struttura turistico ricettiva. La ricodificazione come CIN e la trasmissione dei codici e dei dati sono assicurate, ai fini dell'inserimento nella banca dati nazionale anche dai comuni che hanno attivato delle procedure di attribuzione di specifici codici identificativi. Il comma 6 prevede il regime sanzionatorio relativo alla violazione delle disposizioni in esame. Il comma 6 prevede una serie di obblighi per i soggetti che concedono in locazione unità immobiliari per finalità turistiche o in locazione breve, per i titolari di strutture turistico ricettive, nonché per coloro che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici. Il comma 7 stabilisce che le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o per locazioni brevi, gestite in forma**

**imprenditoriale sono munite dei requisiti di sicurezza degli impianti**, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. In ogni caso, tutte le unità immobiliari devono essere dotate di **dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti**, nonché di **estintori portatili a norma di legge**. Il **comma 9** prevede un **regime sanzionatorio** per la violazione delle disposizioni dell'articolo in esame, il quale **non trova applicazione se lo stesso fatto è sanzionato dalla normativa regionale (comma 10)**. Ai sensi del **comma 11**, alle **funzioni di controllo e verifica e all'applicazione delle sanzioni amministrative** di cui al comma 9 **provvede il comune** nel cui territorio è ubicata la struttura turistico ricettiva o l'unità immobiliare concessa in locazione. Il successivo **comma 12** integra tale previsione assegnando, al fine di contrastare l'evasione, **all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza** il compito di effettuare, con le modalità definite d'intesa, **specifiche analisi del rischio orientate**, prioritariamente, all'individuazione di **soggetti da sottoporre a controllo** che concedono in locazione unità immobiliari ad uso abitativo prive del codice identificativo nazionale. Il **comma 14** reca una **clausola di invarianza finanziaria**. Infine, per effetto del comma 15, le disposizioni del presente articolo **si applicano a decorrere** dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso attestante l'entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l'assegnazione del CIN.

L'**articolo 13-quater**, inserito al Senato, estende a favore delle **imprese esportatrici** colpite dagli **eventi alluvionali** verificatisi a **novembre 2023** la misura prevista dall'articolo 10 del D.L. n. 61/2023, originariamente a favore delle imprese esportatrici colpite dagli eventi alluvionali di maggio scorso, consistente nell'**erogazione da parte di SIMEST di contributi a fondo perduto per l'indennizzo dei danni subiti** (comma 1). La stessa misura è inoltre estesa a vantaggio delle **imprese** non direttamente operative sui mercati esteri ma **parte di una filiera produttiva a vocazione esportatrice** e il cui fatturato derivi, in misura significativa, da fornitura a imprese esportatrici (comma 2). Si prevede poi, a favore delle **imprese localizzate nei territori dell'Emilia Romagna colpiti dalle alluvioni** del maggio 2023, a cui si applichi l'articolo 10 del D.L. n. 61/2023, l'esenzione fino al 31 dicembre 2024 dall'obbligo di prestare forme di garanzia per accedere a finanziamenti agevolati a valere sul Fondo rotativo istituito a favore delle imprese esportatrici dall'articolo 2 del D.L. n. 251/1981 (comma 3). Il comma 4 precisa che il **D.Lgs. n. 81/2008** in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro si applica alle attività dei **volontari** della protezione civile, della Croce Rossa Italiana, del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico e dei vigili del fuoco **nei limiti e con le modalità previste dal decreto attuativo del Ministero del lavoro**, della salute e delle politiche sociali, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008. Infine, il **comma 5 incrementa il Fondo per le emergenze nazionali di 50 milioni di euro per l'anno 2023**.

L'**articolo 14** prevede un **incremento**, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023, del Fondo di cui [all'articolo 7-bis, comma 3 del decreto-legge n. 68 del 2022](#) relativo agli eventuali oneri derivanti dalla revoca di concessioni.

L'**articolo 14-bis, introdotto al Senato**, dispone il reintegro della Strada dei Parchi S.p.a. nella concessione della rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25, e disciplina i termini, le condizioni e le modalità per l'effettuazione del reintegro (commi 1-3 e comma 5, periodi secondo e terzo). Sono inoltre vietate, per l'intero periodo residuo della concessione, ulteriori revisioni del piano economico finanziario (comma 4). È inoltre disciplinata la chiusura del contenzioso e la relativa compensazione economica in favore del concessionario (comma 5, primo periodo, e commi 6-8). Viene infine disciplinata la cessazione, dalla data di reintegro, dell'efficacia della disciplina vigente (recata dall'art. 7-ter del D.L. 68/2022) che ha trasferito la gestione delle citate tratte autostradali all'ANAS S.p.A. (commi 9 e 10).

L'**articolo 15** rfinanzia di **326 milioni** di euro per l'anno **2023** l'autorizzazione di spesa relativa **programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico**, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale e realizzati nel contesto dell'Unione europea.

L'**articolo 15-bis**, inserito al Senato, reca la **disciplina operativa del Fondo di garanzia PMI** per il periodo **1° gennaio - 31 dicembre 2024**, fermo restando il limite massimo di impegni assumibile da parte del Fondo, annualmente fissato in legge di bilancio.

L'**articolo 16 (commi 1, 2 e 3)** dispone **3 contributi economici** in ambiti e per finalità sportive. Si prevedono, in particolare: 1) **l'incremento di 10 milioni di euro nell'anno 2023** del contributo assegnato al **Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)**, per le attività connesse alla **preparazione olimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Olimpici di Parigi 2024**; 2) **l'incremento di 3 milioni di euro nell'anno 2023** del contributo assegnato al **Comitato italiano paralimpico (CIP)** per le attività connesse alla **preparazione paralimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Paralimpici di Parigi 2024**; 3) **un contributo di 8 milioni di euro per l'anno 2023** in favore della

**Federazione ciclistica italiana (FCI) al fine di assicurare il completamento della realizzazione di un Velodromo nel comune di Spresiano (provincia di Treviso).**

**Il comma 2-bis – inserito al Senato – differisce dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 sia il termine di adeguamento alla nuova normativa di settore da parte degli statuti delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche sia il termine entro il quale l'adozione delle medesime modifiche statutarie di adeguamento è esente dall'imposta di registro (lettere a) e b)) e introduce una norma transitoria relativa alle comunicazioni di natura pubblicitaria inerenti agli incarichi e ai compensi per i direttori di gara operanti nell'area dilettantistica e per gli altri soggetti che sono preposti a garantire – riguardo al rispetto delle regole o alla rilevazione di tempi e distanze – il regolare svolgimento delle competizioni sportive nella medesima area dilettantistica (lettera c)).**

**Il comma 3-bis – inserito dal Senato – dell'articolo 16** reca una norma di interpretazione autentica – avente quindi effetto retroattivo – relativa **alla contribuzione previdenziale per i lavoratori dipendenti sportivi**; la novella in esame chiarisce che il limite massimo di base contributiva imponibile, già previsto ai fini pensionistici, si applica anche per le contribuzioni inerenti ai trattamenti di malattia, maternità, disoccupazione involontaria (NASpl) e assegni per il nucleo familiare (tali contribuzioni e trattamenti si applicano ai lavoratori dipendenti sportivi a decorrere dal 1° luglio 2023).

**L'articolo 17** prevede un incremento, nella misura di 10 milioni di euro, della dotazione per il 2023 del [Fondo nazionale per le politiche sociali](#), rinviando per la copertura finanziaria del relativo onere alle disposizioni di cui al successivo **articolo 23**. **L'incremento è inteso a ripristinare l'importo ordinario annuo** – pari a 390.925.678 euro – della dotazione del Fondo; l'incremento infatti compensa la riduzione (pari anch'essa a 10 milioni) contemplata, per il medesimo anno 2023, dal [D.L. 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 46](#).

**L'articolo 17-bis, introdotto al Senato**, è volto a **prorogare** il periodo di transitorietà per l'applicazione delle disposizioni del **cinque per mille dell'IRPEF** in favore delle **ONLUS**, in attesa dell'istituzione e dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), spostando l'efficacia delle disposizioni previste a regime a decorrere **dal quarto anno successivo** a quello di operatività del **registro unico nazionale del terzo settore**.

La disposizione prolunga altresì di un ulteriore anno, fino al **31 dicembre 2024**, il periodo in cui tali organizzazioni continuano ad essere destinatarie della quota del cinque per mille, secondo le modalità stabilite per gli enti del volontariato dalla normativa previgente.

**L'articolo 17-ter – inserito al Senato – dispone un'integrazione della composizione del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS**, con riferimento **alle sedute aventi ad oggetto l'esame di questioni relative alle materie di natura assistenziale in favore delle persone con disabilità**; in base all'integrazione, a tali sedute partecipa, con diritto di voto, un rappresentante scelto (di intesa tra di esse) dalle seguenti quattro associazioni di categoria: Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili (Anmic); Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI); Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi (ENS); Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali (ANFFAS). Il medesimo **articolo** provvede altresì alla quantificazione dell'onere finanziario derivante dall'integrazione suddetta e alla copertura dello stesso.

**L'articolo 18** precisa a quali lavoratori debba intendersi riferito il riconoscimento dell'**indennità una tantum**, per l'anno **2022**, prevista a favore dei **lavoratori dipendenti di aziende private** titolari di un **contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021**.

Dispone inoltre, per l'anno **2023**, il riconoscimento, a determinate condizioni, di un'**indennità una tantum** pari a **550 euro** in favore di **lavoratori dipendenti di aziende private** titolari di un **contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2022**, che preveda **periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane**, dovuti a **sospensione ciclica della prestazione lavorativa**.

**L'articolo 18-bis – inserito al Senato – proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 marzo 2024** alcune disposizioni transitorie in materia di **lavoro agile**, relative sia al diritto di alcuni lavoratori al ricorso a tale istituto sia alla possibilità di svolgimento della prestazione in modalità agile anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente.

**L'articolo 19** è volto a **posticipare al 30 novembre 2023** il termine - originariamente fissato al 31 ottobre 2023 - entro il quale **i servizi sociali devono comunicare all'INPS l'avvenuta presa in carico**, prima della scadenza del limite massimo di mensilità erogabili, **dei percettori del Reddito di cittadinanza**, che **non sono attivabili al lavoro**. Si dispone, inoltre, che, **in assenza di tale comunicazione, l'erogazione è sospesa**, una volta **decorso** il predetto termine del **30 novembre 2023**.

La disposizione prevede, infine, che, **nelle more della presa in carico da parte dei servizi sociali, il limite temporale delle sette mensilità per l'erogazione del reddito di cittadinanza non si applica ai nuclei familiari**, che, in ragione delle loro caratteristiche, sono stati comunque **trasmessi ai servizi sociali per la presa in carico, ferma restando la comunicazione della effettiva presa in carico entro il citato termine del 30 novembre 2023.**

L'**articolo 20**, composto di un solo comma, incrementa, per il 2023, di 50 milioni di euro il contributo aggiuntivo già assegnato alle scuole dell'infanzia paritarie per il 2022 e pari a 20 milioni di euro. Esso rinvia quindi all'articolo 23 del provvedimento in esame per la copertura dei relativi oneri.

L'**articolo 20-bis, inserito al Senato con l'approvazione dell'emendamento 20.0.29 (testo 4), al comma 1** autorizza le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi PNRR ad attingere agli incarichi temporanei del personale amministrativo e tecnico già attivati per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori, nonché agli incarichi temporanei di personale ATA già attivati per contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti in alcune regioni. Il **comma 2**, al fine di semplificare la procedura concorsuale per il reclutamento dei dirigenti scolastici, espunge la disposizione che attualmente prevede anche la partecipazione dei Ministri dell'università e della ricerca, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze all'emanazione del relativo bando di concorso, che spetta ora al solo Ministero dell'istruzione e del merito.

L'**articolo 21, comma 1**, istituisce un **fondo presso il Ministero dell'interno** con una dotazione di 46,859 milioni di euro per il 2023, destinato al finanziamento delle **misure urgenti connesse all'accoglienza di migranti**, nonché in favore dei **minori stranieri non accompagnati**. Il comma specifica che le risorse per l'accoglienza sono stanziare "anche a sostegno dei Comuni". Demanda quindi a decreti ministeriali l'attuazione della disposizione in parola.

Il **comma 1-bis, introdotto in sede referente (comma 1-bis)** destina, a valere su tale fondo, un **contributo in favore di Comuni con popolazione compresa tra 6.000 e 7.000 abitanti** a fronte della spesa sostenuta per l'**affidamento dei minori in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza** a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria. Tale contributo è concesso al ricorrere di determinate **condizioni** di carattere finanziario ed entro un complessivo **limite di spesa pari ad un milione per il 2023**.

Il **comma 2**, estende all'**anno 2024** l'autorizzazione, già prevista per il solo 2023, al **Ministero dell'interno** a utilizzare, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, **prestazioni di lavoro con contratto a termine**. Al contempo, **innalza il limite massimo di complessiva spesa** riferito alla medesima autorizzazione (da 37,3 milioni e per il solo anno 2023, nel testo finora vigente) a 51,9 milioni circa, di cui 7,4 milioni per il 2023 e 44,5 milioni per il 2024.

Il **comma 3** istituisce altresì un **fondo presso il medesimo Ministero dell'interno**, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per il 2023. Tali risorse sono stanziare ai fini della concessione di un **contributo straordinario in favore di comuni confinanti con altri Paesi europei o comuni costieri, interessati da flussi migratori**.

Il **comma 4** demanda ad un decreto ministeriale la definizione dei criteri e delle modalità di concessione di tale contributo straordinario.

Il **comma 5** destina 7 milioni alla rete dei centri di permanenza per i rimpatri.

I **commi 6 e 8**, sulla destinazione del contributo di cittadinanza, sopprimendo il vincolo percentuale di sua allocazione tra le diverse attività previste nonché includendo tra queste gli interventi assistenziali straordinari (comma 6), ed estendendo la corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario al personale delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo (comma 8).

Il **comma 7** autorizza la spesa di 1 milione per il 2023, per le emergenze assistenziali straordinarie di primo soccorso.

Il **comma 9** autorizza la spesa di 180 milioni per l'anno 2023 per la prosecuzione, nel territorio nazionale, del soccorso e assistenza alla popolazione ucraina.

Il **comma 9-bis** proroga al 4 marzo 2024 lo stato di emergenza per il soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina, con attribuzione di correlative risorse per 26,3 milioni.

Il **comma 9-ter** demanda ad ordinanze di protezione civile l'individuazione e rimodulazioni delle conseguenti misure di assistenza.

Il **comma 10** autorizza la spesa di 2,2 milioni per il 2024 per [l'invio di militari dell'Arma dei carabinieri a tutela degli uffici all'estero maggiormente esposti](#).

Il **comma 11** detta la correlativa disposizione di copertura finanziaria.

Il **comma 12** reca la copertura finanziaria degli oneri - **pari a 239,859 milioni per il 2023 e a 44,486 milioni per il 2024** - derivanti dalle misure in materia di immigrazione e sicurezza recate dai **commi 1, 2, 3, 5, 7 e 9** dell'articolo 21 medesimo.

L'**articolo 21-bis**, introdotto al Senato, **differisce i termini relativi ad alcuni adempimenti e versamenti tributari e contributivi** per i soggetti che avevano la residenza ovvero la sede legale od operativa nei comuni toscani colpiti degli eventi calamitosi del 2 novembre 2023.

L'**articolo 21-ter**, introdotto al Senato, stabilisce che il **Presidente del Consiglio dei ministri** - di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, d'intesa con il Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza – disponga annualmente l'**assegnazione di risorse per l'attuazione della [Strategia nazionale di cybersicurezza](#)** ai seguenti organismi:

**Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI).**

Per quanto concerne la ripartizione, la gestione, il controllo e il monitoraggio delle predette risorse, si applica quanto previsto dalla [legge n. 124 del 2007](#) sul Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

L'**articolo 22**, **oggetto di alcune modifiche nel corso dell'esame in Senato**, reca disposizioni funzionali a una più efficiente acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi, redatte in forma di novella alla disciplina già vigente in materia.

L'**articolo 22-bis**, **introdotto nel corso dell'esame in Senato, incrementa di 5 milioni di euro, per l'anno 2023**, il limite complessivo di spesa per il **c.d. bonus psicologo** (di cui al richiamato articolo 1-*quater*, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228).

Dispone, inoltre, circa il riparto delle risorse derivanti dall'incremento predetto e in ordine alla quantificazione e alla copertura dei relativi oneri finanziari.

L'**articolo 23**, **come modificato al Senato**, prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un **Fondo destinato all'attuazione della manovra di bilancio 2024-2026** (comma 1), incrementa le risorse destinate alle **regolazioni contabili** del bilancio dello Stato delle agevolazioni per i **bonus edilizi** (comma 2), dispone l'abrogazione di alcune disposizioni in materia di **organizzazione delle articolazioni territoriali del MEF** (comma 3), incrementa il **Fondo per l'attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale** (comma 4), incrementa l'autorizzazione di spesa relativa al finanziamento del c.d. "**Patrimonio destinato**" (comma 5), indica gli effetti del ricorso all'indebitamento in termini di **interessi passivi sui titoli del debito pubblico** (comma 6), reca le **coperture** delle misure del decreto aventi effetti sulla finanza pubblica, ove non già previste dai singoli articoli di riferimento (comma 7), **sostituisce l'allegato 1 alla legge di bilancio 2023** con l'allegato 2 annesso al presente decreto (comma 8), autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti **variazioni di bilancio** e prevede altresì che il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad **anticipazioni di tesoreria** (comma 9).

L'**articolo 22-bis** prevede che le disposizioni del decreto-legge in conversione sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

L'**articolo 24** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

## Specificità ed omogeneità delle disposizioni e altri requisiti previsti dalla legislazione vigente

Il provvedimento, originariamente composto da 24 articoli per un totale di 74 commi, risulta composto, a seguito dell'esame del Senato, da 52 articoli per un totale di 179 commi.

Esso appare prevalentemente riconducibile, anche sulla base del preambolo a **due finalità**: prevedere misure per esigenze finanziarie e fiscali indifferibili, da un lato, e adottare disposizioni urgenti in molteplici materie: pensioni; rinnovo dei contratti pubblici; investimenti; istruzione e sport; tutela del lavoro; tutela della sicurezza nonché in favore degli enti territoriali, dall'altro lato; a tale riguardo, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso a finalità dei decreti legge dai contorni estremamente ampi (nel caso specifico si trattava della "materia finanziaria", in quanto essa si "riempie dei contenuti definitivi più vari" e il riferimento ad essa, come identità di ratio, può risultare pertanto "in concreto non pertinente"); inoltre, sempre la Corte costituzionale, nella sentenza n. 245 del 2022, ha affermato che "la semplice evocazione della materia tributaria nell'epigrafe e/o nel preambolo potrebbe [...] diventare lo strumento per vanificare i limiti costituzionali all'emendabilità del decreto-legge".

Si segnala che, alla luce di questi elementi, il Comitato, in precedenti analoghe occasioni ha raccomandato di "un utilizzo coerente delle diverse fonti normative con particolare riferimento alla decretazione d'urgenza e all'esigenza di evitare la commistione e la sovrapposizione, nello stesso decreto-legge, di oggetti e finalità eterogenei, in coerenza con la giurisprudenza costituzionale in materia (ex plurimis sentenze n. 22 del 2012, n. 32 del 2014 e n. 247 del 2019)". Ciò premesso, *si valuti comunque l'opportunità di approfondire la coerenza con le finalità sopra indicate delle seguenti disposizioni*: articolo 3-ter, concernente l'attribuzione di incarichi a personale in quiescenza; articolo 3-quater, concernente le procedure concorsuali per il reclutamento di personale della CONSOB; articolo 8-ter, in materia di soppressione dei fogli degli annunci legali e regolamento sugli strumenti di pubblicità; articolo 8-quater, in tema di violazione di obblighi di comunicazione e di tenuta dei registri concernenti il trasporto di rifiuti; articolo 22, in materia di informazioni relative alle nascite e ai decessi; articolo 22-bis, in tema di bonus psicologico.

Con riferimento al rispetto del requisito **dell'immediata applicazione** delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 179 commi 20 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di 7 decreti ministeriali e 7 provvedimenti di altra natura; in 5 casi sono previste forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in 1 caso è richiesta l'autorizzazione della Commissione europea.

## Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

**L'articolo 3-ter** amplia una fattispecie transitoria, disciplinata all'articolo 8, comma 13, del d.l. 13/2023, la quale consente, fino al 31 dicembre 2026, in deroga alla normativa vigente, il conferimento di alcuni incarichi a titolo oneroso a soggetti già collocati in quiescenza; nella formulazione vigente, la deroga transitoria concerne gli incarichi che riguardino posizioni di vertice presso enti e istituti di carattere nazionale - rientranti in ambiti di competenza dell'amministrazione statale -, limitatamente ai casi di conferimento, da parte di organi costituzionali, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari o previa informativa a queste ultime; la novella di cui all'articolo 3-ter estende la fattispecie ai casi di conferimento dei medesimi incarichi di vertice da parte di organi a rilevanza costituzionale, ferme restando le altre condizioni suddette; ciò premesso, atteso che la categoria di "organi di rilevanza costituzionale" non è oggetto di espressa definizione legislativa, trattandosi piuttosto di una costruzione dottrinale, come tale soggetta a oscillazioni interpretative, (sono generalmente ricompresi in tale categoria la Corte dei conti, il Consiglio di Stato, il CNEL e il CSM), *si valuti pertanto l'opportunità di un approfondimento al fine di meglio specificare la categoria degli organi di rilevanza costituzionale per cui è consentito il regime derogatorio in esame*.

**L'articolo 19, al comma 1, lettera c)**, dispone che il limite temporale delle sette mensilità per l'erogazione del reddito di cittadinanza, nelle more della presa in carico da parte dei servizi sociali, non si applica ai nuclei familiari che, "in ragione delle loro caratteristiche", sono stati comunque trasmessi ai servizi sociali per la presa in carico; *si valuti pertanto l'opportunità di un approfondimento al fine di meglio precisare le caratteristiche in ragione delle quali i nuclei familiari sono trasmessi ai servizi sociali*.